

Revoca dell'iscrizione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di costruzioni e demolizioni edili

T.A.R. Sardegna, Sez. I 13 gennaio 2025, n. 13 - Buricelli, pres.; Marongiu, est. - (*Omissis*) (avv.ti Dettori e Lai) c. Provincia del Sud Sardegna (avv.ti Vignolo e Massa) ed a.

Sanità pubblica - Attività di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di costruzioni e demolizioni edili in regime di procedura semplificata - Revoca dell'iscrizione di un impianto di recupero.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. La società -OMISSIS-, odierna ricorrente, è stata iscritta al n. -OMISSIS- del Registro Provinciale delle società che svolgono attività di recupero di rifiuti in regime di procedura semplificata in merito all'impianto sito in località -OMISSIS- nel comune di Iglesias (in area insistente nell'ambito dell'ex -OMISSIS- e, in particolare, nella zona denominata "-OMISSIS-"), ed è stata autorizzata a svolgere nella predetta area le operazioni di cui al punto R13 dell'Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente), consistenti nella messa in riserva di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di costruzioni e demolizioni edili, per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Nel febbraio 2017 la -OMISSIS- ha chiesto l'integrazione dell'autorizzazione, con l'aggiunta delle attività relative alle operazioni R5 del medesimo Allegato C alla Parte Quarta del Codice dell'ambiente (operazioni di riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche). In sostanza, l'istante intendeva riciclare i rifiuti depositati presso la discarica autorizzata per mezzo di un impianto di frantumazione e uno di vagliatura del materiale, al fine di ricavare materie prime secondarie da reinserire nel ciclo produttivo.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 45/24 del 14.11.2019, ha stabilito di non sottoporre a VIA l'intervento, a condizione che la proponente rispettasse alcune prescrizioni elencate nella premessa della stessa deliberazione.

L'esponente ha quindi presentato allo sportello SUAP del Comune di Iglesias apposita dichiarazione unica autocertificativa (DUA) ed all'esito della conferenza di servizi il SUAP ha adottato il Provvedimento Unico n. -OMISSIS-, con cui è stata autorizzata la modifica dell'impianto, con la precisazione che l'attività doveva essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni riportate nel parere della Provincia Sud Sardegna n. -OMISSIS-, che a sua volta richiama l'obbligo di rispettare tutte le "prescrizioni inserite nel provvedimento DGR n. 45/24 del 14.11.2019".

La Provincia del Sud Sardegna, con determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS--OMISSIS-.2022, in seguito ad un sopralluogo del NOE dei Carabinieri del -OMISSIS-, nel corso del quale sono state rilevate alcune criticità presso l'impianto in questione, ha disposto a carico dell'interessata, "ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs. n. 152/06, il divieto di prosecuzione attività, di cui all'iscrizione n. -OMISSIS- rilasciata alla società -OMISSIS- in merito all'impianto sito in loc. -OMISSIS- in comune di Iglesias", stabilendo inoltre che "il Gestore, al fine di poter riprendere la propria attività, dovrà entro e non oltre 60 gg dalla data del presente provvedimento, pena il rilascio del provvedimento di revoca dell'attività, procedere alla risoluzione delle criticità riscontrate dal NOE, ovvero ottemperare alle seguenti prescrizioni:

A. al fine di poter gestire l'attività di recupero rifiuti, costituiti dal conglomerato e fresato d'asfalto ai sensi dell'art. 184-ter, il Gestore dovrà presentare a questa Provincia, per mezzo del SUAPE, comunicazione di adesione al DM 69/2018;

B. il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni dettate nel Provvedimento Unico n. -OMISSIS- ivi comprese le prescrizioni dettate nella ns nota -OMISSIS- allegata al PU sopra indicato, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti in messa in riserva R13, al trattamento R5 e stoccaggio delle Mps, oltreché al rispetto dei layout impiantistici autorizzati;

C. il Gestore è tenuto al rispetto alle prescrizioni imposte nell'allegato V al DM 05.02.98, ed in particolare allo stoccaggio dei rifiuti nell'area di messa in riserva R13 autorizzata e suddivisa per settori/tipologie mediante dei supporti divisorii così come erano previsti in progetto; le attività di recupero R5 devono essere svolte nell'area prevista dalla documentazione approvata così come i prodotti ottenuti dalla frantumazione (Mps/EoW) devono essere stoccati nell'area pavimentata prevista dal progetto approvato; deve essere ripristinato il sistema di canalizzazione delle acque meteoriche e reso funzionale; deve essere ripristinata un'ideale recinzione;

D. il Gestore è tenuto a presentare le dichiarazioni MUD per gli anni 2019, 2020 e 2021. Si ricorda a proposito che tali dichiarazioni tardive vanno presentate in via telematica entro il 30 novembre p.v."

Con nota del -OMISSIS--OMISSIS- l'istante ha chiesto alla Provincia una proroga del termine e "l'immediata revoca della sospensione dell'attività, ovvero l'autorizzazione allo svolgimento di tutte le normali attività in funzione del poter effettuare tutti i perfezionamenti agli adempimenti prescritti dalla Provincia Sud Sardegna e Noe di Cagliari". Con nota in pari data la Provincia ha negato la proroga, comunicando che "in difetto di riscontro conclusivo entro quindici giorni

dalla presente si procederà alla revoca dell'autorizzazione, come indicato nella determinazione n. -OMISSIS-/2022".

-OMISSIS-, con nota del 27.-OMISSIS-, ha rappresentato alla Provincia di avere "posto in essere tempestivamente tutte le prescrizioni sopra indicate, come dimostra la relazione allegata alla presente, corredata da foto e grafici che permettono la verifica dello stato dell'impianto".

Indi la Provincia, con la determinazione n. -OMISSIS-.-OMISSIS-.2023, ha deciso di "revocare, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, l'iscrizione n. -OMISSIS- in capo alla società -OMISSIS- in merito all'impianto sito in loc. -OMISSIS- in comune di Iglesias" e di porre a carico di -OMISSIS- "il ripristino dello stato dei luoghi, avendo cura di smaltire tutti i rifiuti presenti in impianto presso un impianto di discarica oppure presso un impianto di recupero autorizzati, e fornendo copia dei formulari a questa Amministrazione".

La determinazione si fonda sulla mancata ottemperanza a varie prescrizioni da parte dell'interessata, in quanto:

"A. I cumuli di materiale, presenti nell'area identificata con un rettangolo nella prima foto a pag. 2 del verbale trasmesso dai NOE, sono ancora presenti;

A. L'impianto di frantumazione che svolge l'attività di recupero R5 è costantemente fuori dall'area cementata ed effettua le lavorazioni sempre al di fuori della platea cementata autorizzata, ovvero dentro l'area di messa in riserva;

B. La canalizzazione delle acque meteoriche dell'area di messa in riserva, finalizzata alla raccolta, dando per accertata la pendenza e il dimensionamento corretto della vasca di raccolta, dalla documentazione presentata e approvata in precedenza, parrebbe essere funzionale. Tuttavia il sistema autorizzativo attuale risulta non rispettoso della normativa sugli scarichi, di cui alla Delibera 69/25 del 2008 e all'art. 3.a e 3.b della DGR 45/24 del 14.11.2019, e pertanto non è stata ottemperata la prescrizione della VIA;

C. Sempre in rispetto della Delibera di VIA, non è stata rispettata la prescrizione n. 6 recante "una barriera verde lungo il perimetro della recinzione dell'impianto, mediante messa a dimora di specie a portamento arboreo/arbustivo, appartenenti a ecotipi locali, utilizzando esemplari accresciuti di altezza non inferiore a 1,5 metri";

D. Allo stesso modo, non risultano stati effettuati degli impianti arbustivi di cui al punto 9 della Delibera di VIA;

E. Il sistema di raccolta dei reflui prodotti nell'area di stoccaggio MPS dovrebbe essere adeguato dal punto di vista normativo alla delibera sugli scarichi di cui alla Delibera n. 69/25 del 2008".

2. Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato la determinazione n. -OMISSIS-.-OMISSIS-.2023, deducendone l'illegittimità sulla base dei seguenti motivi:

I) "INCOMPETENZA ASSOLUTA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRARIUS ACTUS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21 QUINQUIES E 14 QUATER DELLA LEGGE N. 241/1990";

II) "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 29, 29 DECIES, 208 E 216 DEL. D. LGS. N. 152/2006 E DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, GRADUALITÀ, ADEGUATEZZA, CORRETTEZZA E LEALE COLLABORAZIONE NONCHÉ PER SVIAMENTO E PER INGIUSTIZIA, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE";

III) "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 7, -OMISSIS- E -OMISSIS- BIS DELLA LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E LEALE COLLABORAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SS. DELLE DIRETTIVE REGIONALI SUGLI SCARICHI E DELLA DIRETTIVA SUL RIUTILIZZO DELLE ACQUE. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA E GENERICITÀ DELLA MOTIVAZIONE, SVIAMENTO E PER INGIUSTIZIA, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO";

IV) "ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUL FATTO E SUI PRESUPPOSTI, PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E PER INGIUSTIZIA, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE".

2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che, "poiché il titolo autorizzatorio era stato rilasciato alla Mar Servizi dal SUAP del Comune di Iglesias, la Provincia era assolutamente incompetente all'adozione del provvedimento di revoca impugnato, la cui spettanza non poteva che ricadere sul SUAP medesimo, all'esito di una eventuale nuova conferenza di servizi convocata su sollecito di una delle amministrazioni partecipanti". Il provvedimento di revoca adottato dall'amministrazione provinciale, quindi, sarebbe stato assunto in violazione degli artt. 14-quater e 21-quinquies della l. n. 241/1990 e del principio del *contrarius actus*.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione delle previsioni del d.lgs. n. 152/2006 che identificano la revoca quale *extrema ratio*, il cui utilizzo deve essere limitato, in ossequio ai principi di proporzionalità e adeguatezza, solo laddove sussistano rischi di natura ambientale non altrimenti evitabili, che a dire dell'esponente non sarebbero ravvisabili nella fattispecie.

Secondo la -OMISSIS- "l'Amministrazione avrebbe dovuto avviare un dialogo, in ossequio ai generali principi di correttezza e leale collaborazione – dialogo, peraltro, più volte ricercato dalla società, ricevendo in cambio solo il mutismo della Provincia – al fine di meglio consentire al privato di comprendere le richieste della resistente per ritenere ottemperate le indicazioni della precedente sospensione". Nella vicenda che occupa "la condotta ampiamente collaborativa della società ricorrente" sarebbe "stata frustrata da una condotta silente dell'amministrazione e,

comunque, non proporzionata rispetto alle evidenze procedurali, dalle quali non emerge alcun rischio per la salute o l'ambiente": "sarebbe stata più confacente al caso di specie una ulteriore proroga della sospensione, così da consentire, in reale contraddittorio con la società, di risolvere le problematiche ancora ritenute sussistenti".

2.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta:

- l'assoluta genericità delle contestazioni operate nel provvedimento di revoca (ai punti B ed E) con riguardo al mancato rispetto della normativa sugli scarichi per l'area di messa in riserva finalizzata alla raccolta e per i reflui prodotti nell'area di stoccaggio MPS;
- la violazione del contraddittorio procedimentale in relazione alle predette contestazioni, avendo la Provincia contestato *"l'inottemperanza a delle indicazioni che ella mai aveva fornito nel precedente provvedimento di sospensione, a valere anche come comunicazione di avvio del procedimento di revoca"*.

2.4. Con il quarto motivo la ricorrente censura il provvedimento di revoca per carenza dei presupposti di fatto posti a suo fondamento, in quanto:

- non sarebbe stata operata alcuna verbalizzazione degli accessi compiuti dalla Provincia nei giorni 26 e 28 settembre 2023;
- i cumuli di materiale, presenti nell'area identificata con un rettangolo nel verbale trasmesso dai NOE, sarebbero *"ampiamente diminuiti di volume"*, mentre *"la lentezza delle operazioni è determinata in gran parte dal blocco delle attività che era stata disposta dalla Provincia con il provvedimento di sospensione del 2022"*;
- la circostanza che l'impianto di frantumazione si trovi fuori dall'area cementata prescritta sarebbe irrilevante, in quanto l'impianto *de quo* è spento e inoperativo;
- quanto alla mancata realizzazione di *"una barriera verde lungo il perimetro della recinzione dell'impianto"*, la ricorrente avrebbe *"posto a dimora alcune piante di cipresso, particolarmente idonee per la loro fittezza a fare da barriera contro le polveri"* ma, *"visto l'elevato costo di ciascun esemplare (circa 25/30 euro ciascuno)"*, è *"in attesa di verificare se esse avrebbero attecchito, prima di procedere, in caso positivo, con l'acquisto e la piantumazione del grosso delle piante nel corso della stagione fresca o, in caso negativo, con la scelta di una essenza arborea più "accomodante" (e più economica)"*; la ricorrente, inoltre, ha *"provveduto a erigere una, non richiesta, barriera frangivento di colore verde"*;
- la collocazione di impianti arbustivi nell'area di stoccaggio delle MPS sarebbe preclusa dalla natura rocciosa del terreno dell'area, salvo la macchia mediterranea presente, sicché la ricorrente non sarebbe tenuta a compiere alcuna compensazione su aree attigue.

3. Si sono costituiti la Provincia del Sud Sardegna ed il Comune di Iglesias, chiedendo la reiezione del ricorso.

Il Comune ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo il giudizio ad oggetto un procedimento di esclusiva pertinenza della Provincia, nel quale sono stati impugnati esclusivamente provvedimenti dalla stessa emanati.

4. Alla camera di consiglio del 13 dicembre 2023 il Collegio ha respinto l'istanza cautelare con ordinanza n. 296/2023.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con ordinanza n. 195 del 19.1.2024, ha respinto l'appello cautelare avverso l'ordinanza n. 296/2023.

5. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il Provvedimento unico n. -OMISSIS-, con cui il SUAP del Comune di Iglesias, all'esito di una nuova conferenza di servizi, ha deciso *"di prendere atto dell'allegata proposta di revoca del Provvedimento Unico n. -OMISSIS-, avanzata dalla Provincia SUD Sardegna - Area Ambiente"* e *"di revocare a sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990 s.m.i., il Provvedimento Unico n. -OMISSIS-"*, deducendone l'illegittimità sia in via derivata, per gli stessi motivi già dedotti nel ricorso introduttivo, sia *"per difetto di istruttoria e di motivazione e, conseguentemente, per la violazione degli artt. 14 e ss. e 21 quinquies della legge n. 241/1990"*.

L'amministrazione comunale non avrebbe svolto alcuna autonoma istruttoria e, in particolare, avrebbe adottato il gravato provvedimento di revoca del provvedimento unico senza avvedersi del fatto che nelle more la ricorrente si era attivata per rimuovere le criticità contestate dalla Provincia e, in particolare: per continuare a ridurre il volume del cumulo di materiale (che, peraltro, non costituirebbe un rifiuto, essendo costituito da inerti destinati alla vendita), per riposizionare il mezzo meccanico nello spazio prescritto e per terminare la piantumazione degli alberi, oltre che - sebbene non imposto - per provvedere alla sostituzione della rete frangivento.

6. In vista dell'udienza di discussione la ricorrente e la Provincia, con memorie e repliche, hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni.

La Provincia ha anche eccepito l'improcedibilità del ricorso con riguardo alla propria determinazione n. -OMISSIS-/2022 (impugnata quando i termini di decadenza erano scaduti) e, quindi, l'inammissibilità del gravame con riguardo a tutti gli atti successivi, in quanto emessi in diretta esecuzione della prima.

La Provincia, inoltre, ha rappresentato che nelle more del giudizio la Giunta regionale della Sardegna, con deliberazione n. 14/61 del 22.5.2024, ha ritirato la propria deliberazione n. 45/24 del 14.11.2019 (che, come visto sopra, aveva stabilito di non sottoporre a VIA l'attività di recupero di rifiuti speciali da parte della ricorrente a condizione che quest'ultima osservasse varie prescrizioni). Da ciò deriverebbe un ulteriore profilo di carenza d'interesse alla decisione del ricorso, poiché tutti gli atti delle diverse amministrazioni coinvolte che hanno autorizzato lo svolgimento dell'attività assumevano come presupposto fondamentale e ineliminabile la ridetta DGR n. 45/24, dimodoché il venir meno di questa si ripercuoterebbe su tutti gli atti d'assenso successivi, rendendoli automaticamente inefficaci.

7. All'udienza pubblica del 23 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Si può prescindere dall'esame delle eccezioni processuali, in quanto il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti sono infondati nel merito.

Le censure possono essere trattate congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione.

Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.

8.1. Dalla documentazione prodotta dalla Provincia (v. decreto di citazione penale del -OMISSIS-, *sub* doc. 5) risulta l'imputazione alla ricorrente di avere iniziato a svolgere abusivamente l'attività di recupero R5, "senza autorizzazione e in violazione delle norme tecniche di cui al D. M. N. 69/2018", fin dal 2019 (da settembre a novembre), quindi ancor prima di ottenere l'autorizzazione del SUAP di Iglesias (v. capi d'imputazione n. 1 e n. 3).

Si contesta, inoltre, all'interessata di avere violato, nell'aprile 2021, le prescrizioni imposte dal titolo autorizzativo: non rispettando il settore di messa in riserva dei rifiuti (R13) previsto secondo le planimetrie d'impianto autorizzate; ammassando i rifiuti nell'area di messa in riserva (R13) senza indicare i codici EER (Elenco Europeo Rifiuti) delle singole tipologie omogenee, i distinti settori di messa in riserva, trattamento e ricevimento rifiuti, nonché in assenza di un funzionale sistema di canalizzazione delle acque meteoriche e di un'adeguata recinzione (capo d'imputazione n. 2).

8.2. Ancora, dal verbale di contravvenzione del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Cagliari del -OMISSIS- (doc. 6 della Provincia) risultano accertate a carico della ricorrente le seguenti violazioni:

a) il mancato rispetto dell'obbligo di svolgere le attività R13 e R5 esclusivamente nelle aree a ciò deputate, individuate nelle planimetrie approvate dall'Amministrazione;

b) la gestione illecita di rifiuti, per aver svolto l'attività di recupero degli stessi senza autorizzazione;

c) la violazione delle norme tecniche di riferimento contenute nel D.M. 5.2.1998 e, conseguentemente, anche del titolo autorizzativo che quelle norme richiama;

d) "ulteriori criticità ambientali" connesse all'omissione delle dichiarazioni MUD (Modello Unico Ambientale) per gli anni 2019, 2020 e 2021 e alla circostanza che l'attività illecita di cui ai precedenti punti veniva esercitata in area a elevata pericolosità idraulica, classificata come "Hg3" dal PAI.

Come visto sopra, il predetto verbale, corredato da documentazione fotografica comprovante le violazioni perpetrate e lo scostamento rispetto all'area in cui le attività di messa in riserva e di recupero si sarebbero dovute svolgere, è stato posto a base della determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.-OMISSIS-.-2022, con cui la Provincia ha immediatamente ordinato al gestore della discarica di sospendere qualsiasi attività e di ripristinare la legalità entro sessanta giorni, ottemperando a varie prescrizioni, "pena il rilascio del provvedimento di revoca dell'attività".

8.3. Orbene, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso (quasi un anno) dalla sospensione delle attività e dall'ordine di ripristino della legalità, i tecnici della Provincia, nel corso di due sopralluoghi (v. verbale *sub* doc. 12, corredato da documentazione fotografica) effettuati il 26 e il 28 settembre 2023, hanno appurato che sebbene alcune prescrizioni fossero state eseguite dall'interessata, molte altre erano rimaste disattese.

La Provincia, dunque, altro non poteva fare se non revocare l'iscrizione di -OMISSIS- dal Registro Provinciale delle società che recuperano rifiuti non pericolosi in regime di procedura semplificata, come preannunciato nella determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.-OMISSIS-.-2022.

8.4. Come rilevato nella fase cautelare, al di là del *nomen iuris* attribuito all'impugnato provvedimento dal Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia del Sud Sardegna, risulta evidente dalla motivazione dell'atto che la sua adozione è conseguita all'accertamento della inosservanza di una serie di prescrizioni imposte a tutela di interessi ambientali di primaria rilevanza, rispetto ai quali può senz'altro giustificarsi l'adozione della gravata decisione.

Si tratta, in altri termini, di una ipotesi di decadenza della iscrizione nel Registro Provinciale conseguente all'accertamento – comprovato dagli atti di causa, come visto – delle reiterate violazioni, da parte della ricorrente, delle prescrizioni ad essa imposte nello svolgimento dell'attività autorizzata.

Pertanto la Provincia, una volta "revocata" la iscrizione della ricorrente, ha correttamente proposto al SUAP del Comune di intervenire in autotutela sul precedente Provvedimento Unico n. -OMISSIS-, che è stato revocato all'esito di apposita conferenza di servizi dallo stesso SUAP con il Provvedimento unico n. -OMISSIS- (gravato con il ricorso per motivi aggiunti).

Non hanno dunque alcun pregio le censure dedotte con il primo motivo.

8.5. La misura applicata non può ritenersi in alcun modo sproporzionata: sono evidenti i pericoli che possono derivare all'ambiente dalla permanenza di rifiuti bituminosi su suolo non pavimentato (con rischi di sversamento nell'ambiente e nelle falde), al di fuori dei confini autorizzati e in area di elevata pericolosità idraulica come quella per cui è causa.

La ricorrente non ha posto rimedio alle criticità riscontrate nemmeno dopo un anno dalla sospensione delle attività.

Come visto sopra, infatti, nel corso del sopralluogo dei tecnici della Provincia del 26-28 settembre 2023 è emerso che i cumuli di materiale in corso di recupero, vicino al frantumatore di rifiuti, si trovavano ancora su suolo libero e non pavimentato (v. doc. 12 della Provincia e le fotografie *sub* docc. 15, 16 e 17), esterno al perimetro autorizzato – come detto – e insistente in area classificata come Hg3 dal PAI.

Anche il secondo motivo è dunque infondato.

8.6. Né può ravvisarsi alcuna violazione del contraddittorio procedimentale, considerato che la Provincia, con la

determinazione di sospensione delle attività, aveva espressamente avvisato la ricorrente che, in caso di inottemperanza alle prescrizioni impartite nel termine assegnato (di fatto poi protrattosi in maniera significativa, come visto), avrebbe provveduto alla “revoca dell’attività”.

8.7. Le circostanze fattuali poste a base della gravata decisione trovano conferma nella documentazione, anche fotografica, prodotta agli atti di causa (v., in particolare, il verbale dei NOE e il verbale dei sopralluoghi effettuati dai tecnici della Provincia, di cui si è dato conto *supra*).

Non hanno dunque alcun pregio nemmeno le censure condensate nel terzo e nel quarto motivo.

8.8. Infine, con riguardo ai profili di censura sollevati in via autonoma con il ricorso per motivi aggiunti, osserva il Collegio che non ha alcun rilievo la circostanza che la ricorrente, nelle more del giudizio, si sia attivata per rimuovere le criticità contestate dalla Provincia, trattandosi di fatti sopravvenuti all’adozione dei provvedimenti impugnati, come tali irrilevanti ai fini dello scrutinio di legittimità degli stessi.

8.9. In ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti vanno respinti siccome infondati.

8.-OMISSIS-. Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza, come di norma, e sono liquidate come da dispositivo.

(Omissis)